



Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto

ORDINANZA DEL 12 MAG. 1997 N° 36

Servizio Generale di pesatura ai bilici stradali

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

Visto l'articolo 23 comma 5 di detta legge in base al quale l'autorità Portuale può continuare a svolgere in tutto o in parte i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1 lettera c;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 14 novembre 1994, relativo all'identificazione dei Servizi di interesse generale, decreto che non include il servizio di pesatura tra quelli elencati nello stesso;

Ritenuto comunque necessario fornire tale servizio, considerato di pubblico interesse, agli utenti del porto, non ostandovi alcun divieto di legge

ORDINA:

Articolo 1

Il servizio di pesatura degli autoveicoli che effettuano il ritiro o la consegna delle merci nelle aree già gestite dall'Organizzazione Portuale - Provveditorato al Porto - viene svolto in via transitoria direttamente dall'Autorità Portuale tramite il Settore Ferroviario e Pesature.

Articolo 2

Il Servizio di pesatura è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.15 alle 17.30, con interruzione dalle ore 12.00 alle 13.00.

Articolo 3

Qualora necessità operative richiedano prestazioni eccedenti tali orari, le Imprese portuali dovranno far pervenire apposita richiesta all'Ufficio pesature dello scalo competente (Marghera o Marittima):

- entro le ore 16.00 del giorno precedente, nel caso di turni serali, primo e secondo turno del sabato e giorni festivi;
- entro le ore 16.00 del giorno stesso, nel caso di prestazioni in prosecuzione dell'orario giornaliero, che non potranno comunque protrarsi oltre le ore 19.00.

Tali richieste dovranno specificare l'entità dell'operatività programmata.

In caso di prosecuzione dell'operatività in fuori orario, le Imprese portuali interessate dovranno comunicare al personale addetto l'avvenuto termine delle operazioni e l'invio alla pesa dell'ultimo autoveicolo.

Segue ordinanza n. 36 del 12 MAG. 1997

Gli orari per l'effettuazione del servizio negli altri turni sono i seguenti:

- turno serale dalle ore 17.00 alle ore 23.30, con possibilità di prosecuzione per un'ora;
- turno notturno dalle ore 23.30 alle ore 05.30;
- primo turno del sabato dalle ore 07.45 alle ore 14.30, con possibilità di prosecuzione per un'ora;
- secondo turno del sabato dalle ore 14.30 alle ore 21.00, con possibilità di prosecuzione per un'ora;
- primo turno domenicale o festivo dalle ore 07.45 alle ore 14.00 con possibilità di prosecuzione per un'ora;
- secondo turno domenicale o festivo dalle ore 14.00 alle ore 20.00 con possibilità di prosecuzione per un'ora.

Articolo 4

Le operazioni di pesatura degli autoveicoli si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

- a) i conducenti dei veicoli vuoti dovranno presentare al personale addetto la *richiesta di pesatura* convalidata dall'Impresa portuale interessata all'operazione;
- b) una volta effettuata la taratura, il veicolo dovrà recarsi presso le aree operative per il carico della merce e ripresentarsi alla pesa, munito della *richiesta di pesatura* completa in tutte le sue parti, per la registrazione del lordo;
- c) il *certificato di pesatura* verrà rilasciato solo quando il conducente dichiara di aver completato le operazioni di carico/scarico;
- d) i veicoli carichi, una volta espletate le operazioni di pesatura, non possono ritornare nelle aree operative o di deposito, se non in presenza di specifica autorizzazione;
- e) i conducenti degli autoveicoli, carichi di merce destinata ai depositi o all'imbarco su nave, dovranno presentarsi alla pesa muniti di *richiesta di pesatura* convalidata dell'Impresa portuale interessata all'operazione; l'operazione di pesatura si riterrà conclusa con la sola rilevazione del lordo, salvo che non venga esplicitamente richiesto anche il peso netto; in tal caso l'autoveicolo dovrà ripresentarsi alle pesa per la rilevazione della tara;
- f) le operazioni di pesatura, tara e lordo, vanno effettuate entro lo stesso arco operativo che va dalle ore 07.00, alle ore 07.00 del giorno successivo; saranno accordate deroghe soltanto su esplicita richiesta delle Imprese portuali da effettuarsi volta per volta;
- g) le operazioni sia di tara che di lordo dovranno essere rigorosamente effettuate presso lo stesso impianto di pesatura.

Articolo 5

Per la compilazione del certificato di pesatura, l'Ufficio assumerà l'insieme dei dati presenti nella *richiesta di pesatura*, così come dichiarati dall'Impresa portuale, assumendosi la sola responsabilità della corrispondenza dei dati imputati e della correttezza dell'operazione di pesatura.

Segue ordinanza n. 36 del 12 MAG. 1997

Articolo 6

Le caratteristiche tecniche delle pese stradali permettono la rilevazione dei pesi da un minimo di kg 500 fino ad un massimo di kg 80.000, ed effettuano un arrotondamento ai 20 (venti) chilogrammi; non potranno quindi essere prodotte certificazioni difformi da tali caratteristiche.

Articolo 7

L'Ufficio non rilascerà certificazioni di peso riassuntive, per le quali l'utente dovrà rivolgersi direttamente alle Imprese Portuali che effettuano le operazioni di imbarco, sbarco e deposito delle merci.

Articolo 8

L'Ufficio pesature produrrà, su richiesta e con addebito del relativo corrispettivo, duplicati di singoli certificati di pesatura (lire 10.000 se richiesti contestualmente all'emissione dell'originale, lire 30.000 se richiesti in seguito).

Articolo 9

Tariffe del servizio pesatura:

- per ogni singola operazione, tara o lordo, senza emissione del certificato di pesatura, verranno addebitate lire 7.000;
- per ogni singolo certificato di pesatura verranno addebitate lire 5.000;
- per ogni ora in prosecuzione, verranno addebitati gli importi dovuti per le operazioni effettuate, con un minimo fatturabile di lire 50.000;
- per ogni turno di lavoro ordinato, secondo le modalità previste all'art.3, verranno addebitati gli importi dovuti per le operazioni effettuate, con un minimo fatturabile di lire 500.000=.

Articolo 10

I dati relativi alle pesature saranno consegnati alle Imprese portuali interessate, secondo modalità da concordare con la singola Impresa, il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è operato, salvo ritardi dovuti a causa di forza maggiore.

Articolo 11

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia. Rimane in vigore, per i casi ivi previsti, l'Ordinanza n. 17 del 18 settembre 1996.

Articolo 12

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1997.

IL PRESIDENTE

Claudio Boniciolli

